

n. 10/2018 - issn 2283-6527

Estratto

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO diretta da ALJUS VIGNUDELLI

LO STATO

Mucchi Editore





RIVISTA SEMESTRALE DI
SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

ANNO VI - NUMERO 10 (GENNAIO 2018 - LUGLIO 2018)



Mucchi Editore

COMITATO DI REDAZIONE

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(*Alma Mater* - Università di Bologna)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

GIULIA MINA

(Università di Modena e Reggio Emilia)

LUCA PELLACANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

FEDERICA VERSARI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SILVIO ROBERTO VINCEFI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)

MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)

LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)
ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)
HASO HOFMANN (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
THOMAS KENDALL (Columbia Law School New York - USA)
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)
CHARLES LEBEN (Université Panthéon-Assas - Francia)
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Pres. AIC - Italia)
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)
ENRICO PATTARO (Alma Mater-Università di Bologna - Italia)
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)
FRANCO GAETANO SCOCA (Sapienza Università di Roma - Italia)
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)
EMANUELE SEVERINO (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIUSEPPE TESAURO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

Con il patrocinio di



Accademia di Scienze Lettere e Arti
di Modena

ABI
Associazione
Bancaria
Italiana




Accademia degli Incamminati
Modigliana

Con il contributo di



BPER:
Banca



MF
holding

GENERAL FITTINGS



SR
STUDIO RIGAMONTI

Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - presidente@seminarimutiniensi.it

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese

via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore www.instagram.com/mucchi_editore

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice: L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *on line* all'indirizzo www.mucchieditore.it. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

Tipografia STEM Mucchi (MO), stampa Sigem (MO). Finito di stampare nel mese di luglio 2018.

INDICE

ALJS VIGNUDELLI, <i>Editoriale</i>	9
--	---

Saggi

ROBERT ALEXY, <i>Dignità umana e proporzionalità</i>	13
PAOLO CARETTI, <i>A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria</i>	31
GIORGIO PINO, <i>In difesa del costituzionalismo dei diritti</i>	59
ANNAMARIA POGGI, <i>La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti</i>	79
MARCO RUOTOLO, <i>La "terza missione" dell'Università</i>	109
ROLANDO TARCHI, <i>Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in "salsa italiana". La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato. Parte prima: dall'unità di Italia alla Costituzione del 1948</i>	127
ANDREAS VOßKUHLE, THOMAS WISCHMEYER, <i>Il giurista nel contesto</i>	163

Materiali

HANS Kelsen, <i>Préface à Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche</i>	197
RICCARDO GUASTINI, <i>Ross sullo Stato</i>	205
ALF ROSS, <i>Sui concetti di "Stato" e di "organi dello Stato" nel diritto costituzionale</i>	211
SILVIA ZORZETTO, <i>Libertà e analisi del linguaggio. Dall'epistolario di Uberto Scarpelli</i>	229
FEDERICO PEDRINI, <i>Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera (Roncosambaccio, 4 giugno 2018)</i>	257

Interventi, Note e Discussioni

MARIO ENRICO ROSSI BARATTINI, <i>"Rosatellum bis": prima applicazione dell'ennesima legge elettorale della Seconda Repubblica</i>	315
MARIO BERTOLISSI, <i>Stato, riforme e miraggi</i>	329
FRANCESCO BILANCIA, <i>Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo</i>	341
ENZO CHELLI, <i>Il difficile percorso del riformismo costituzionale italiano</i>	357
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, <i>Il dialogo fra corti alle soglie del XXI secolo</i>	367
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, <i>Le Bureau parlementaire du budget dans l'expérience italienne</i>	389
TOMMASO F. GIUPPONI, <i>La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura</i>	405
FABIO MERUSI, <i>Il giudice amministrativo fra macro e micro economia</i>	421
VALERIA PIERGIGLI, <i>La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il mito di Sisifo</i>	439
MAURO VOLPI, <i>Sistema elettorale e forma di governo parlamentare: come fuoriuscire dall'ideologia maggioritaria</i>	467

Maestri del Novecento

ANTONIO BALDASSARRE, <i>Costantino Mortati e la teoria della costituzione materiale</i>	485
▶ SERGIO BARTOLE, ROBERTO BIN, <i>Vezio Crisafulli</i>	503

Nel cortile del banano

Recensioni

PIERLUIGI CHIASSONI, <i>Lo scetticismo immaginario dei postpositivisti</i>	519
MARIO JORI, <i>Francesco Cavalla: L'origine e il diritto</i>	529
ANTONIO RUGGERI, <i>In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente)</i>	549
GIULIANO VOSA, <i>Il multiforme statuto dei moti insurrezionali, o del lento sgretolarsi delle categorie giuridiche del diritto degli Stati</i>	571
Schede bibliografiche.....	583

Veziò Crisafulli

di Sergio Bartole, Roberto Bin*



Sommario: § 1. – Bio-bibliografia minima. § 2. – Disposizione e norma. § 3. – Interpretazione e poteri. § 4. – L'indirizzo politico. § 5. – Norme e principi. § 6. – Interpretazione costituzionale.

§ 1. – *Bio-bibliografia minima*

Lo scopo di queste pagine non è di tracciare la biografia di Veziò Crisafulli¹, né di sintetizzarne le opere e il pensiero. Si vorrebbe piuttosto fare emergere alcune note di fondo che caratterizzano l'opera di uno dei costituzionalisti più insigni del Novecento e indicare solo pochi degli spunti che traggono origine dai suoi scritti e che sembrano ancor oggi indicare la via della ricerca scientifica nella materia.

Un dato biografico che merita di essere evidenziato è che gli interessi scientifici di Crisafulli nascono nell'ambito degli studi di filosofia e di teoria generale del diritto. Si laureò infatti con Del Vecchio (a Roma, nel 1932) con una tesi su *La norma giuridica*, tema cui dedicò una breve monografia di qualche anno dopo (*Sulla teoria della norma giuridica*, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1935, con prefazione di Sergio Panunzio). Benché Crisafulli abbia definito «bambinate» gli scritti risalenti a prima dei suoi trent'anni², è proprio in questi lavori che si individuano già alcuni dei fili della sua successiva tessitura. Nel libro appena citato inizia infatti a maturare quell'idea per cui non tutto ciò che fa lo Stato è o si trasmuta in norma giuridica, che sarà poi alla

* Rispettivamente Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Ferrara.

¹ Per la quale si può consultare la voce *Crisafulli, Veziò* scritta da Sergio Bartole e pubblicata in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)*, vol. I (A-Les), Bologna, il Mulino, 2013.

² Cfr. A. D'ATENA, *Veziò Crisafulli. Le anticipazioni giovanili dell'opera della maturità*, in <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it>.

base del suo scritto fondamentale (anche se pubblicato ancora *under 30*) sull'indirizzo politico³, che va letto in relazione con il saggio, di poco precedente, di Mortati⁴; e nello stesso solco muove anche il contributo sulla motivazione degli atti normativi⁵, in cui c'è già la distinzione tra atto e norma che diverrà uno dei temi portanti della sua teoria delle fonti. Proprio a cavallo dei trent'anni iniziò quella riflessione sui principi generali del diritto – tema che allora si poneva sicuramente ai margini della nozione tradizionale di norma giuridica – che poi continuò con riferimento ai principi della nuova Costituzione, confluendo nell'opera rimasta punto di riferimento imprescindibile, cioè il volume *La Costituzione e le sue disposizioni di principio* (Milano, Giuffrè, 1952).

Nel mezzo vi fu la militanza politica, che lo occupò negli anni della Liberazione, durante i lavori della Costituente e poi nel periodo di avvio della nuova Repubblica. Nel 1944 Crisafulli partecipò con Nenni alla fondazione del Psiup e poi militò nelle file del Pci, di cui fu – ben si può dire – il costituzionalista di riferimento. Fu cooptato nella *Commissione Forti* (“Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato”), lo *staff* di tecnici istituito da Nenni, Ministro per la Costituente; non fu eletto all'Assemblea costituente, ai cui lavori però partecipò da “esterno” scrivendo sulla stampa quotidiana e periodica di ispirazione comunista e non solo. Decine e decine di articoli che commentarono tutte le fasi che precedettero, accompagnarono e seguirono l'approvazione della Costituzione: articoli ora raccolti (solo parzialmente ripubblicati, ma tutti resi raggiungibili in *open access*) dagli autori di questo scritto nel volume, recentemente edito da Franco Angeli (*Veziò Crisafulli, politica e costituzione. Scritti “militanti” 1944-1955*, Milano, Franco Angeli, 2018, con saggi introduttivi di S. Bartole e R. Bin).

Crisafulli però non ebbe incarichi politici, se non quello di commissario governativo all'Inail, che gli fu tolto appena le sinistre furono escluse dal Governo. Fu poi candidato, ma non eletto, al Senato nel 1953 e, soprattutto, fu il candidato del Pci alla Corte costituzionale per ben quattro anni («il partito per quattro anni pensò a me come membro della Corte costituzionale», dichiarò Crisafulli al *Corriere delle Sera*, 2-3 gennaio 1957): fu una vicenda penosa che finì male, per l'ostruzionismo di Fanfani e della componente più conservatrice della Dc. Il Pci dovette cedere e rinunciare alla candidatura: fu così possibile superare il lungo stallo e avviare finalmente il funzionamento della Corte costi-

³ V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi urb.*, n. 17, 1939, ora ripubblicato in V. CRISAFULLI, *Prima e dopo la Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2015, 3 ss.

⁴ C. MORTATI, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1931.

⁵ V. CRISAFULLI, *Sulla motivazione degli atti legislativi*, in *Rivista dir. pubbl.*, 1937, 418 ss.

tuzionale, nel 1956. Ma sicuramente lo smacco concorse alla clamorosa decisione di Crisafulli di uscire dal Partito, assieme agli altri intellettuali colpiti dai fatti d'Ungheria del 1956. In seguito, nel 1968, Crisafulli fu nominato alla Corte dal Presidente Saragat.

Nel frattempo, i lunghi anni di insegnamento universitario: ad Urbino, dal 1938, e poi a Trieste (dal 1939, con la lunga pausa della guerra, sino al 1960), a Padova e infine, dal 1963, a Roma. Ne sono il frutto le fondamentali *Lezioni di diritto costituzionale* (pubblicate e ampliate nel tempo, dalle dispense delle lezioni triestine alla edizione Cedam del 1976, rieditata poi nel 1984), su cui si sono formate generazioni di giuristi italiani.

La produzione scientifica di Crisafulli è stata incessante e ha lasciato un segno profondo. Basti ricordare, tra le tante opere e i molti commenti alla giurisprudenza costituzionale (collaborò alla rivista *Giurisprudenza costituzionale* sin dalla sua fondazione, nel 1956, per poi assumerne la direzione nel 1966 e riprenderla dopo il periodo alla Corte costituzionale), alcuni fondamentali saggi in materia di fonti del diritto (di cui forse i più influenti sono stati *Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1960, e le voci *Atto normativo*, *Disposizione (e norma)*, e *Fonti del diritto (diritto costituzionale)* per l'*Enciclopedia del diritto*, IV, XIII e XVII, Milano, Giuffrè, 1964 e 1968), di forma di Stato e di governo (da *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, vol. I, Padova, Cedam, 1955, al conosciutissimo *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia*, in *Studi in onore di Emilio Crosa*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1960) e Corte costituzionale (in particolare *La Corte costituzionale tra Magistratura e Parlamento*, in *Studi in memoria di P. Calamandrei*, vol. IV, Padova, Cedam, 1957, e *Le sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Studi in memoria di T. Ascarelli*, Milano 1969).

Difficile scegliere in tanto repertorio, ma dovendo selezionare due temi che ci sembrano di particolare attualità per la teoria del diritto costituzionale, pur consapevoli dell'arbitrarietà della scelta, abbiamo optato per tre *leit motiv* che hanno caratterizzato il pensiero di Vezio Crisafulli in materia di fonti: la distinzione tra disposizione e norma, la funzione di indirizzo politico e l'uso dei principi nell'applicazione giurisprudenziale.

§ 2. – *Disposizione e norma*

Si è da tempo affermata, negli usi linguistici dei costituzionalisti, la distinzione introdotta e elaborata da Crisafulli, cioè la contrapposizione tra *disposizione* e *norma*. 'Disposizione' rappresenta la proposizione formulata nell'atto legislativo; in quanto tale, essa è l'*oggetto* su cui

si esercita l'interpretazione. 'Norma' è il prodotto dell'interpretazione, ossia il *significato* normativo della disposizione. Attraverso questa contrapposizione si riproduce nel linguaggio giuridico il dualismo *ontologico* tra *segno* e *significato*.

Fosse tutto qui, l'apporto di Crisafulli non andrebbe molto oltre la chiarificazione terminologica e concettuale. Ma non è così, perché la contrapposizione tra disposizione e norma fissa i termini iniziali, non quelli finali, di una riflessione assai più complessa e non ancora conclusa.

A che cosa serve questa distinzione? Non c'è dubbio che, al di là dell'interesse puramente teorico, essa sia stata stimolata dall'esame della giurisprudenza costituzionale. Come spiega lo stesso Crisafulli, da essa emerge il distacco tra «la disposizione-norma e la norma "vivente", che potrebbe anche dirsi la norma-ordinamento, poiché su di essa direttamente o indirettamente si riflette, determinandone il significato attuale, l'intero sistema normativo, nella sua astratta oggettività, ed anche, in certa misura, nella effettualità del suo concreto realizzarsi». Da questo distacco conseguono le "nuove tipologie" di pronunce della Corte «sentenze di rigetto, fondate sopra un'interpretazione delle disposizioni impugnate giudicata corretta e conforme a costituzione, ma diversa da quella prospettata dal giudice a quo; sentenze di annullamento aventi riguardo non alla disposizione come tale, ma ad una od altra norma o parte di norma da essa deducibile, fermo restandone il testo ad esprimere le norme o le parti di norma non incostituzionali»⁶. A queste tipologie di sentenze Crisafulli dedica notevole attenzione nelle *Lezioni*, nella parte dedicata alla Corte costituzionale, ma non mancando di precisare che «la problematica delle sentenze interpretative implica e presuppone la problematica dei rapporti tra testo e norma, tra la "disposizione", nel primo contenuto e formulata, e la "norma" che essa sta a significare»⁷. Rapporti però tutt'altro che semplici.

Le disposizioni - spiega Crisafulli nella voce dell'*Enciclopedia del diritto* - sono «proposizioni linguistiche contenute nell'atto, in quanto dotate di una propria autonomia anche solo formale ed estrinseca»; ma non ogni proposizione dell'atto normativo è di per sé una *disposizione* dotata di «funzioni "potenzialmente" normative». *Prima facie*, l'orizzonte che la distinzione dischiude sembra proiettare sul piano delle fonti l'essenza stessa della divisione dei poteri, separando con un tratto netto l'*atto*, espressione della volontà del legislatore, dalla sua interpretazione/applicazione, che è compito degli interpreti, e dei giudici

⁶ Entrambe le citazioni, e anche quelle che seguono, sono tratte dalla voce V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, Giuffrè, 1964, citata in precedenza.

⁷ IDEM, *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. II, V ed., Padova, Cedam, 1984, 401.

segnatamente: «il punto di partenza del processo interpretativo rivolto a costruire la norma [è] pur sempre la formula del testo, e la formula perché ed in quanto riguardata quale espressione della cosiddetta volontà legislativa e come tale, perciò, voluta e deliberata dagli autori dell'atto».

Ma questa è solo una visione imprecisa e superficiale. Anzitutto bisogna liberarsi da ogni atto che «sebbene inquadrato tra le fonti, e quindi "potenzialmente" normativo, non sia realmente, per il suo specifico contenuto, esplicitazione di competenza normativa»: si tratta delle c.d. leggi meramente formali, delle leggi provvedimento, delle leggi ripetitive, ma anche semplicemente delle disposizioni inutili, quali le «generiche dichiarazioni di abrogazione di ogni norma contrastante od incompatibile con la nuova legge in cui tali dichiarazioni siano inserite, costituenti, perciò, queste ultime, inutile ripetizione di una regola generale (formulata nell'art. 15 disp. prel. c.c.)». Anche all'interno dei singoli atti legislativi, dunque, occorre passare al setaccio «le proposizioni dei testi normativi non traducibili neppure indirettamente in termini prescrittivi, ma semplicemente descrittive od informative (motivazioni, indicazioni di precedenti legislativi o di presupposti di fatto, constatazioni di verità teoretiche, definizioni di carattere dottrinario, ecc.): delle quali, pur dibattendosi quale ne sia il valore ai fini dell'interpretazione, si suole comunemente ritenere che costituiscano "dichiarazioni di rappresentazioni" e che perciò, in realtà, nulla propriamente dispongano». Non sembra però che questa operazione possa basarsi sulla semplice lettura del testo normativo, anche perché è improbabile che «la corrispondenza tra la singola disposizione e la singola norma sia sempre piena e puntuale». La disposizione è l'«elemento strutturale dell'atto», che può essere individuato «nelle singole proposizioni linguistiche contenute nell'atto, in quanto dotate di una propria autonomia anche solo formale ed estrinseca, e pur se insuscettibili, in sé e per sé, di esprimere un significato normativo (relativamente) compiuto». Il significato normativo compiuto è ciò che guida l'operazione dell'interprete, cui spetta di riordinare il materiale legislativo disponibile (le "disposizioni" in senso ampio) per comporre il testo da interpretare: poiché «a molte disposizioni corrisponderebbero frammenti di norma, la norma intera risultando dal concorso di una molteplicità di disposizioni», come dimostra il «caso, frequentissimo, di disposizione complessa scindibile in più disposizioni minori, a ciascuna delle quali corrisponda un significato normativo differenziato (una norma o un frammento di norma), allorché queste sottodisposizioni non costituiscano altrettante distinte proposizioni linguistiche, ma siano tra loro incorporate in modo da formare nell'insieme una sola proposizione linguistica».

Come appare chiaro, solo a questo punto si apre il campo dell'interpretazione vera e propria, l'interpretazione delle «disposizioni che siano realmente normative». «Il significato di ciascuna di queste – sottolinea Crisafulli – dev'essere tratto dalla formula testuale in relazione con l'ordinamento normativo complessivo, e cioè con tutte le altre norme, prodotte dalle più diverse fonti, che, ad un momento dato, lo costituiscono. La disposizione contenuta nell'atto (come formula o complesso integrato di formule inserite nell'articolato) è perciò soltanto una delle componenti della norma, che dall'atto trae, bensì, origine e fondamento, ma solo in parte il significato ad essa attribuibile nella sua connessione con le altre vigenti e alla stregua dei principi che conferiscono coerenza e dignità di sistema al diritto oggettivo». «Ammessi (come deve ammettersi) la dimensione temporale dell'ordinamento nel suo incessante sviluppo storico, essenziale è la univocità della norma ad un momento dato, e non anche il permanere invariato del significato originario della rispettiva disposizione».

§ 3. – Interpretazione e poteri

La visione realistica che Crisafulli esprime in materia di interpretazione oggi, probabilmente, non incontra avversari. Ancora da esplorare sembra invece quello che Crisafulli traccia come il percorso che *predispone* il materiale interpretativo, materiale che tutt'oggi viene presentato di solito come il “dato” fornito dal legislatore e dai suoi atti. È da rivalutare quello che Crisafulli ha scritto circa la configurazione della *disposizione*, ossia dell'*oggetto* dell'interpretazione. Perché vi sia *disposizione* – avverte Crisafulli – non basta isolare un testo scritto dal legislatore, ma occorre qualcosa di più, qualcosa che deve qualificare, individuare e “incollare” l'interprete, al fine di dare al *collage* una forma significante. Ma – avverte ancora Crisafulli – se si insistesse sulla necessaria compiutezza di significato della disposizione, si finirebbe con concludere che, per aversi disposizione, sia richiesto «il ricorrere di tutti gli elementi che, alla stregua delle diverse concezioni possibili, si ritengono elementi costitutivi della norma giuridica»⁸. Disposizione e norma rischierebbero perciò per confondersi.

Il che è però difficile da evitare, dato che la “costruzione” della disposizione può comportare una considerevole quantità di operazioni e di scelte dell'interprete. È vero che il materiale lo mette a disposizione il legislatore, ma non è meno vero che è l'interprete a distinguere il materiale in vigore da quello ormai abrogato (qui opera il criterio

⁸ IDEM, *Disposizione (e norma)*, cit., 195.

cronologico), quello rilevante in considerazione dell'ordinamento competente (criterio della competenza) e della *sedes materiae* (criterio di specialità), quello che è qualificabile come pienamente "normativo" e quello che si presenta in funzione di «mera ricognizione» di norme precedenti, fornito di valenza meramente programmatica, sprovvisto delle caratteristiche della "immediata applicabilità" o ancor, più drasticamente, *inutiliter datum* (Crisafulli fa l'esempio delle clausole di abrogazione delle norme incompatibili).

Questa sottile opera di selezione del materiale da prendere in considerazione nel vasto e contorto deposito di "disposizioni", non sempre «traducibili neppure indirettamente in termini prescrittivi», non può non suscitare attenzione e si offre ad ulteriori sviluppi⁹. Merita uno sguardo più approfondito, da parte di chi sia disposto – come sembra esser stato Crisafulli – a non restare ingessato in una visione "oggettivistica" del diritto, incapace di vedere che la dialettica tra il potere politico che pone gli atti legislativi e il potere degli interpreti non può essere sbrigativamente risolta con un taglio netto. La sua intuizione giovanile, l'attrazione per il terreno di mezzo tra la politica e il diritto, sembra ancora molto promettente.

Come si osservava all'inizio, la ricerca di Crisafulli ha sin dall'inizio subito l'attrazione per il terreno un po' incolto che circonda il campo del diritto. Al riguardo possono essere prospettate varie alternative, a seconda che si tratti del potere dell'interprete di "creare" il dato su cui operare, oppure del tentativo del potere politico di conferire carattere obbligatorio e vincolante a manifestazioni di volontà che non entrano direttamente sulla scena giuridica con le vesti proprie della "disposizione", od ancora della tendenza del potere legislativo – e del legislatore costituzionale, segnatamente – di caricare di valore giuridico opzioni che non possono essere tradotte nello schema proprio della norma giuridica, ma si arrestano prima, al livello dell'enunciazioni di principi e di programmi. In ogni caso sembra che questo mondo ambiguo ma ricchissimo di fermenti sia ciò che più merita di essere indagato. Sempre però stando ben ancorati al terreno solido dei principi dello Stato di diritto.

⁹ Per un tentativo di approfondire questo tema, sfruttando suggestioni derivanti dall'epistemologia quantistica, cfr. R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica*, Milano, Franco Angeli, 2013, e, dello stesso A., il precedente *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite del potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. I (*Le fonti del diritto*), Napoli, Jovene, 2009, 35 ss.

§ 4. – *L'indirizzo politico*

Se i ragionamenti di cui si è detto sopra, offrono elementi significativi nella prospettiva di una differenziazione e separazione della funzione legislativa e di quella giurisdizionale, vi sono evidenti motivi per affermare che la formazione intellettuale di Vezio Crisafulli è debitrice nei confronti della tradizione italiana ed europea del costituzionalismo, e in particolare delle dottrine dello Stato di diritto. Ulteriore conferma si può ricavare anche dal suo saggio sull'indirizzo politico. Scritto in tempo di regime fascista, esso concede alla sensibilità del momento il riconoscimento che non tutta l'attività dello Stato è intrinsecamente giuridica, cioè nel senso di attività che si espliciti nella posizione di norme giuridiche. È un riconoscimento che interessa anche vicende che vanno aldilà dell'ordinamento del Regno d'Italia in quegli anni, ed ha, pertanto, una valenza comparatistica. Ed è quindi interessante che, ricostruito l'indirizzo politico quale «risultato dell'attività dello Stato rivolta a porre i fini e le linee direttive della propria azione ulteriore», il nostro Autore ponga comunque chiari paletti al suo ragionamento. Da un lato, egli sottolinea – in polemica con Roehrsen – la necessità che quella attività sia giuridicamente regolata, in tutto o in parte, almeno «quanto agli effetti, alla competenza, etc.». Dall'altro lato, Crisafulli tiene chiaramente distinto l'indirizzo politico dalle tre tradizionali funzioni dello Stato. «Escluso [...] senz'altro qualsiasi avvicinamento con la funzione giurisdizionale, la quale anzi [...] è la più lontana, se non proprio addirittura estranea, dall'indirizzo politico», afferma l'impossibilità «di considerare l'attività di indirizzo politico come compresa nel concetto, per quanto latissimo si voglia darlo, della funzione esecutiva [...] anche [...] prescindendo da ogni riferimento ad un concetto di esecuzione della legge». Ed ancora – confermando che è in giuoco la posizione di norme giuridiche – arriva addirittura ad ammettere che anche nell'allora attuale sistema di governo, il Parlamento avrebbe potuto rifiutare l'approvazione di un disegno di legge presentato dal Governo in attuazione del suo indirizzo politico, perché «nessuna forza giuridica esiste, infatti, la quale possa obbligare una delle Camere ad assumere un diverso atteggiamento¹⁰. Il che apre la porta non solo ad una ricostruzione dell'oggetto della ricerca in sintonia con i principi del parlamentarismo europeo, ma anche all'estensione, seppure problematica, del principio di separazione dei poteri ad un regime certamente lontano dal modello dello Stato a regime parlamentare, con riguardo al quale larga parte del discorso viene condotta.

¹⁰ Per tutte queste citazioni V. CRISAFULLI, *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, cit., 99, 160-168, 170.

L'idea dello Stato di diritto resta, comunque, salvaguardata, e con essa elementi importanti della tradizione del costituzionalismo.

Lo scritto sull'indirizzo politico è rivelatore di un orientamento di ricerca che verrà nel tempo elaborato da Crisafulli negli anni precedenti e successivi alla Assemblea Costituente, per ritornare poi alla sua attenzione quando prenderà corpo il dibattito sul cangiante ruolo del Presidente della Repubblica nell'ambito della realizzazione di un sistema che si voleva vicino al figurino tradizionale del governo parlamentare. Anche in quella occasione vi è attenzione per un *background* non interamente riconducibile a vicende meramente giuridiche. Venivano portati all'attenzione del lettore sviluppi ed orientamenti non necessariamente tradotti in formali atti giuridici, ma tali comunque da imprimere una svolta significativa al nostro ordinamento repubblicano. E come gli sviluppi dell'ordinamento statutario prima dell'avvento del fascismo, a seguito di questo evento e dopo la caduta del regime, pur in assenza di una revisione costituzionale, sono sempre stati oggetto di particolare attenzione da parte di Crisafulli, trovando impareggiabile esposizione nel primo volume delle *Lezioni*, così la sua ricerca è più di recente sensibile al succedersi degli svolgimenti che interessano l'ordine repubblicano, e vengono spesso considerati dal punto di vista dei partiti politici e del loro diverso concorso alla formazione della politica nazionale in ragione della flessibilità o rigidità dell'arco partitico. Al punto di arrivare, in deluse riflessioni degli ultimi tempi, a denunciare la crisi del sistema parlamentare, in parte addebitata anche a comportamenti partitici fattuali che - anche senza alcuna modifica costituzionale - portano «alla perdita di autenticità e credibilità della democrazia»¹¹.

Ma, aldilà dei dibattiti sulla ricostruzione del diritto costituzionale di tempo in tempo vigente e sui fattori dell'evoluzione in corso, c'è un ulteriore elemento che merita di essere sottolineato da chi vuole avere un quadro degli orientamenti scientifici di Vezio Crisafulli. Il contributo sull'indirizzo politico offre un'importante indicazione sulle più ampie scelte metodologiche del Maestro. In effetti, all'atto pratico, ragionare di indirizzo politico significa anche ragionare delle dinamiche dei sistemi costituzionali, delle mutevoli interpretazioni e trasformazioni in atto, così consentendo agli operatori costituzionali di comprendere e ricostruire gli sviluppi ed i cambiamenti, della cui formazione sono partecipi e protagonisti. Il concetto di indirizzo politico appare, dunque, come uno strumento importante ai fini di una conoscenza del diritto costituzionale che non voglia fermarsi ad una rap-

¹¹ Si veda intervento al dibattito *La costituzione e la sua crisi*, promosso dalla rivista *Gli Stati*, gennaio 1973, 10.

presentazione statica del sistema, quasi ad una fotografia istantanea di esso, ma ne abbia, invece, di mira l'evoluzione attraverso una serie di sequenze cinematografiche. Come accadrà, negli anni della sua piena maturità scientifica, per l'interpretazione del diritto e per l'individuazione delle norme atte a dare soluzione ai casi della vita, Crisafulli era sin da giovane pienamente consapevole – come già è stato ricordato – dell'importanza della «dimensione temporale dell'ordinamento nel suo incessante sviluppo storico», e conseguentemente si dava carico dei modi e degli strumenti per uno studio completo e fruttuoso del diritto, ed in particolare del diritto costituzionale.

§ 5. – *Norme e principi*

Tale è l'impostazione che soggiace all'importante contributo per la determinazione dei principi generali del diritto, da cui Crisafulli prenderà poi le mosse per approfondimenti definitivi della portata e dei significati della Costituzione repubblicana. Di quei principi, che possono essere espressi od inespressi, ma comunque conoscibili in ragione della dottrina che vuole distinte le norme dalle disposizioni, esalta la funzione *costruttiva*. Così egli riteneva che «possa chiamarsi con sufficiente precisione il ruolo da essi svolto nella dinamica dell'ordinamento giuridico, di determinare, cioè, il modo d'essere di questo, nel suo insieme o in singole sue parti, più o meno ampie»¹².

Di conseguenza l'adozione – spesso intenzionale, ma più spesso implicita – di un principio generale in connessione con l'emanazione di un certo gruppo di norme significa «la scelta di una determinata linea di sviluppo dell'ordinamento». Il vincolo che ne deriva «è, in sé e per sé, di natura logica e semplicemente programmatica, non giuridicamente obbligatorio», e perciò utilizzabile dall'interprete con notevole libertà, diceva allora. Ma il ragionamento si faceva più impegnativo quando si ragionava dei rimedi ermeneutici in presenza di lacune del diritto. Ed ancora l'analisi si allargava quando si diceva pronto a concedere che possono avere «un vero e proprio valore giuridicamente vincolante rispetto all'attività legislativa formale» i principi costituzionali generali, allorché alle norme costituzionali sia riconosciuta forza superiore e diversa da quella delle norme ordinarie¹³.

Se in regime statutario la ricerca in tema di identificazione dei principi generali del diritto non poteva prescindere dall'art. 3 del-

¹² V. CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in AA. VV., *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1943, 175 ss., 249 ss.

¹³ IDEM, *Per la determinazione del concetto*, cit., 256 ss.

le disposizioni preliminari di allora, con l'avvento della Costituzione repubblicana il campo di attenzione si allarga ben oltre quello delle norme per la soluzione delle lacune del diritto¹⁴. All'interno di un ordinamento composito ed eclettico caratterizzato da una stratificazione normativa imputabile a diversi momenti della storia nazionale, Crisafulli individua le similarità riscontrabili fra principi generali del diritto e norme costituzionali programmatiche, la cui efficacia «non si esaurisce nella loro applicabilità ai rapporti che ne formano rispettivamente l'oggetto». Se per vero ogni principio ha una sua efficacia programmatica, nella misura in cui rappresenta un indirizzo di legislazione e costituisce – in via meramente presuntiva – un utile strumento interpretativo¹⁵, nel caso delle norme costituzionali programmatiche si può ragionare, in considerazione della particolare forza della fonte da cui derivano, di un'efficacia vincolante che interessa, in varia guisa, tutti gli organi dello Stato, e non riguarda esclusivamente il legislatore. La strada era così aperta non solo al sindacato di costituzionalità delle leggi per inosservanza dei precetti programmatici della Carta, ma anche all'utilizzo di questi in sede di interpretazione conforme a Costituzione delle norme ordinarie di incerta costituzionalità, alle sentenze interpretative di rigetto ed alla progenie di sentenze elaborate negli anni dalla giurisprudenza costituzionale. Se alla stregua dei principi generali espressi ed inespressi le norme costituzionali hanno da essere considerate norme come tutte le altre riconducibili al modello tradizionale, per la loro interpretazione si deve fare ricorso alle regole ermeneutiche consolidate e si possono conseguire i risultati da queste consentiti.

§ 6. – Interpretazione costituzionale

Si sono menzionate alcune speciali ipotesi di interpretazione elaborata delle norme poiché il discorso sui principi generali e sulle norme costituzionali programmatiche trova ampio sostegno teorico nella tesi crisafulliana che la norma è il risultato dell'elaborazione interpretativa della disposizione, ed offre, perciò, un elemento ulteriore per apprezzare appieno la complessità e compiutezza della posizione teorica dell'autore de *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, posizione che lega in un plesso unitario i saggi d'anteguerra ai contributi dei primi studi sulla Costituzione repubblicana, nei quali per vero non mancano comunque segnali della militanza politica che in quegli anni lo vede impegnato. È improbabile che egli abbia avuto piena con-

¹⁴ *Ivi*, 179 ss.

¹⁵ *IDEM*, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, 17.

sapevolezza degli effetti che, aggiungendosi a vicende in corso, anche questi suoi originali approcci hanno prodotto nel tempo. Essi hanno certamente concorso – nel contesto degli studi giuridici italiani – a ridisegnare ruolo e compiti dei giuristi con immediati riflessi, in particolare, su una innovativa concezione della funzione giurisdizionale. Della quale si sono venuti evidenziando apporti alla creazione del diritto che vanno ben aldilà della tradizionale e meccanica applicazione del diritto da molti teorizzata. Molto ha contato indubbiamente la temperie storica, nel senso che le elaborazioni ora accennate hanno trovato un terreno fertile specialmente in ragione dell'avvento della giustizia costituzionale e della svolta da questa impressa all'ermeneutica giuridica.

Certamente nei confronti di alcuni più esasperati utilizzi del suo pensiero il nostro Autore ritenne di dover prendere le distanze, preoccupato che ne potesse conseguire un'alterazione degli equilibri fra i poteri conseguente ad una eccessiva politicizzazione del giudiziario aldilà dei termini costituzionali della sua legittimazione. Quello del giudice doveva restare un discorso condotto in termini strettamente giuridici, doveva rimanere, come Crisafulli aveva sostenuto in anni giovanili, lontano ed estraneo agli indirizzi della politica.

E, però, sbaglierebbe chi da queste preoccupazioni argomentasse per fare di Crisafulli – come qualcuno ha fatto – un esponente del formalismo giuridico. Laddove la sua attenzione alle trasformazioni dell'ordine giuridico che passano attraverso il diritto vivente, quale risultante dall'applicazione della norma vista come «la posizione concreta e individualizzata» di questa ai fatti della vita¹⁶, sembra piuttosto pendere verso un equilibrato orientamento realistico, se è vero che è comune tratto distintivo del realismo giuridico la tesi che la conoscenza del diritto va oltre la meccanica applicazione di preesistenti prescrizioni¹⁷. Conclusione, questa, coerente con la giovanile adesione all'insegnamento di Santi Romano che suggeriva – anzitutto con riguardo ai principi istituzionali, ma non solo – le vie di una conoscenza della realtà del diritto fondata su un allargamento di orizzonti rispetto alla dottrina tradizionale¹⁸.

¹⁶ IDEM, *I principi costituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi*, in AA.Vv., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. I, Padova, Cedam, 1940, 663 ss., 670.

¹⁷ Vedi H. DAGAN, *The realist conception of law*, in *Tel Aviv University Law School*, Paper 21, 2005, il quale sottolinea la frequente divergenza fra «law in the books» e «law in action», 5 ss.

¹⁸ V. CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto cit.*, 204. L'ascendenza romaniana di Crisafulli è stata opportunamente sottolineata da L. ELIA, *Necrologio*, in *Giur. cost.*, 1986, 851.

Abstract

The article is aimed at emphasizing some peculiar aspects of the scientific contribution of Vezio Crisafulli who is defined as one of the most outstanding scholars in the field of the constitutional law of the XX century. Special attention is devoted to the fundamental distinction between the *legai* provisions, that are the linguistic statements adopted by the legislators, and the *legai* norms, which are conceived as the result of the interpretation of the texts of the law. Moreover, the authors underline the fact that even the identification of the relevant provisions implies the work of the interpreter as far as he is bound to look at the *legai* texts in the frame of the overall system of law while identifying, at the same time, the texts which have a normative content. This approach was specially developed by Crisafulli with regard to the constitutional principles and their interpretation/application while distinguishing the normative relevance of this exercise from the factual appreciation of the political guidelines of the State.

ALJS VIGNUDELLI, *Editoriale*

Saggi

- ROBERT ALEXY, *Dignità umana e proporzionalità*
PAOLO CARETTI, *A ottant'anni dalle leggi razziali: non solo memoria*
GIORGIO PINO, *In difesa del costituzionalismo dei diritti*
ANNAMARIA POGGI, *La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti*
MARCÒ RUOTOLO, *La "terza missione" dell'Università*
ROLANDO TARCHI, *Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in "salsa italiana". La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato. Parte prima: dall'unità di Italia alla Costituzione del 1948*
ANDREAS VOßKUHLE, THOMAS WISCHMEYER, *Il giurista nel contesto*

Materiali

- HANS KELSEN, *Préface à Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche*
RICCARDO GUASTINI, *Ross sullo Stato*
ALF ROSS, *Sui concetti di "Stato" e di "organi dello Stato" nel diritto costituzionale*
SILVIA ZORZETTO, *Libertà e analisi del linguaggio. Dall'epistolario di Uberto Scarpelli*
FEDERICO PEDRINI, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera (Roncosambaccio, 4 giugno 2018)*

Interventi, Note e Discussioni

- MARIO ENRICO ROSSI BARATTINI, *"Rosatellum bis": prima applicazione dell'ennesima legge elettorale della Seconda Repubblica*
MARIO BERTOLISSI, *Stato, riforme e miraggi*
FRANCESCO BILANCIA, *Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo*
ENZO CHELI, *Il difficile percorso del riformismo costituzionale italiano*
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *Il dialogo fra corti alle soglie del XXI secolo*
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, *Le Bureau parlementaire du budget dans l'expérience italienne*
TOMMASO F. GIUPPONI, *La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura*
FABIO MERUSI, *Il giudice amministrativo fra macro e micro economia*
VALERIA PIERGIGLI, *La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il mito di Sisifo*
MAURO VOLPI, *Sistema elettorale e forma di governo parlamentare: come fuoriuscire dall'ideologia maggioritaria*

Maestri del Novecento

- ANTONIO BALDASSARRE, *Costantino Mortati e la teoria della costituzione materiale*
SERGIO BARTOLE, ROBERTO BIN, *Veio Crisafulli*

Nel cortile del banano

Recensioni

- PIERLUIGI CHIASSONI, *Lo scetticismo immaginario dei postpositivisti*
MARIO JORI, *Francesco Cavalla: L'origine e il diritto*
ANTONIO RUGGERI, *In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente)*
GIULIANO VOSA, *Il multiforme statuto dei moti insurrezionali, o del lento sgretolarsi delle categorie giuridiche del diritto degli Stati*

Schede bibliografiche